

|                                                                                   |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | SISTEMA GESTIONE ASSC                              | PC 06 ALL 01                               |
|                                                                                   | TUTELA DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ | Data 01/12/2021 - Rev. 02<br>Pagina 1 di 4 |

## INFORMATIVA PER LE DIPENDENTI

Il D.Lgs. 645/96 e successive integrazioni (D.Lgs. 151/01) evidenzia le norme di riferimento per la “tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento”.

Le norme prevedono per la lavoratrice:

1. la possibilità di astensione dal lavoro, oltre che per la gravidanza “a rischio”, anche per i rischi connessi con lo svolgimento della propria mansione lavorativa
2. la possibilità di flessibilità del periodo di astensione pre- e post-parto

A scopo informativo, e meritatamente alle attività svolte presso l’Azienda Speciale di Servizi, si elencano nel seguito, quale risultato della valutazione effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione (a cui si rimanda per un’analisi più dettagliata), i principali e possibili rischi che obbligano le lavoratrici all’interdizione dal lavoro o la limitazione delle mansioni svolte nel periodo di gravidanza e post-partum:

- attività in postura eretta prolungata
- posture incongrue
- Stress Lavoro Correlato
- lavoro notturno
- rischio aggressioni
- agenti biologici
- movimentazione manuale dei pazienti (anziani non autosufficienti e non) e/o carichi
- agenti chimici

Al fine di consentire all’Azienda di adempiere correttamente agli obblighi preventivi connessi, le dipendenti dovranno dare tempestiva comunicazione scritta del “presunto” proprio stato di Gravidanza alla Direzione.

|                                                                                   |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | SISTEMA GESTIONE ASSC                              | PC 06 ALL 01                               |
|                                                                                   | TUTELA DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ | Data 01/12/2021 - Rev. 02<br>Pagina 2 di 4 |

## **PRIMA DEL PARTO**

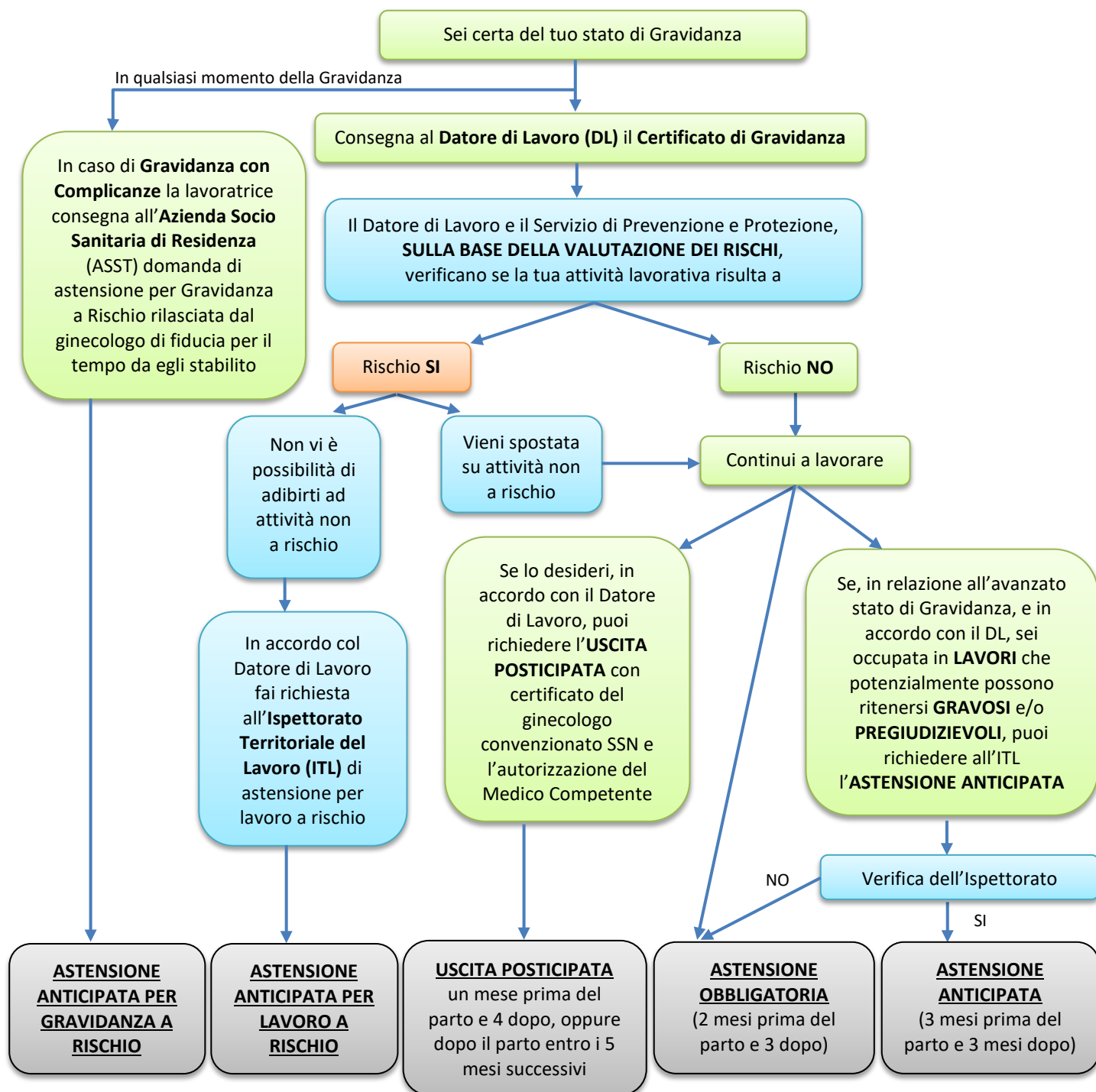
**Segnala ai tuoi diretti superiori il tuo stato di gravidanza appena ne vieni a conoscenza.**

- I tuoi superiori potranno così verificare se la mansione che svolgi rientra tra quelle a rischio per la gravidanza.
- Se la tua abituale mansione è a rischio, verranno individuate delle attività alternative sentendo anche il parere del Medico Competente e del Servizio Prevenzione e Protezione.
- Se non fosse possibile individuare attività alternative, verrà fatta richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di astensione anticipata per lavoro a rischio.

**Consegna, appena possibile, all'Ufficio Personale il certificato di gravidanza con indicazione della settimana di gestazione e della data presunta del parto.**

- Il periodo di astensione obbligatoria è di 5 mesi, che possono essere così distribuiti:
  - o **due mesi prima** della data presunta del parto e **tre mesi dopo** la data del parto;
  - o **dal mese precedente** la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e il Medico Competente attestino l'assenza di controindicazioni lavorative che possano nuocere alla tua salute e a quella del bambino (**flessibilità dell'astensione obbligatoria**), da richiedere nel settimo mese di gravidanza;
  - o **dalla data del parto e fino a cinque mesi dopo il parto (rinuncia al congedo ante-partum)**. Puoi richiedere questa opzione nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato oppure nel corso dell'ottavo mese se ti avvali della flessibilità del congedo. Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative.
- In caso di gravidanza con complicanze puoi richiedere l'astensione anticipata per gravidanza a rischio. La richiesta va fatta all'ASST di Residenza. È poi necessario portare all'Ufficio Personale la documentazione eventualmente rilasciata.

Di seguito uno schema riassuntivo dei possibili percorsi che puoi seguire:



**NOTA BENE:**

- in caso di **PARTO PREMATURO** l'**ASTENSIONE OBBLIGATORIA** ha comunque una durata pari a 5 mesi
- in caso di **CONGEDO OBBLIGATORIO** la lavoratrice presenta domanda on-line all'INPS al settimo mese di gravidanza e successivamente al parto presenta all'Istituto autocertificazione di nascita del bambino
- in caso di **ASTENSIONE ANTICIPATA** (sia per gravidanza a rischio sia per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero attività faticosa o insalubre) la lavoratrice presenta domanda on-line all'INPS al settimo mese di gravidanza
- in caso di **USCITA POSITICIPATA (FLESSIBILITÀ)** la lavoratrice presenta domanda on-line all'INPS in data antecedente alla fruizione del congedo

|                                                                                   |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | SISTEMA GESTIONE ASSC                              | PC 06 ALL 01                               |
|                                                                                   | TUTELA DELLE DONNE IN GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ | Data 01/12/2021 - Rev. 02<br>Pagina 4 di 4 |

## DOPO IL PARTO

**Consegna all'Ufficio Personale, appena possibile e comunque entro trenta giorni, il certificato di nascita del bambino o la dichiarazione sostitutiva.**

- Il periodo di astensione obbligatoria termina 3 mesi dopo il parto. Trascorsi i 3 mesi di astensione obbligatoria è possibile il rientro al lavoro.
- Come per il periodo prima del parto, se la tua abituale mansione è a rischio, verranno individuate delle attività alternative da svolgere fino al 7° mese dalla data del parto.
- Se non fosse possibile individuare attività alternative, verrà fatta richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di astensione per lavoro a rischio.
- Oltre al periodo di astensione obbligatoria è possibile fare richiesta per l'astensione facoltativa. Il periodo di astensione facoltativa può essere richiesto nei primi otto anni di età del bambino per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

Di seguito uno schema riassuntivo dei possibili percorsi che puoi seguire per il rientro al lavoro al termine della gravidanza:

